

Prot.: 273668/RU

Roma, 28 luglio 2021

DETERMINAZIONE DIRETTORIALE

VISTO il decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496 e successive modificazioni e integrazioni, concernente la disciplina delle attività di gioco;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1951, n. 581, modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1962, n. 806, recante norme regolamentari per l'applicazione e l'esecuzione del decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496;

VISTO l'articolo 4 del decreto legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, che ha attribuito all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato lo svolgimento di tutte le funzioni in materia di organizzazione ed esercizio dei giochi, scommesse e concorsi pronostici;

VISTO l'atto di convenzione per l'affidamento in concessione dell'esercizio e dello sviluppo dei giochi numerici a totalizzatore nazionale, stipulato tra l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e la Sisal S.p.A. in data 26 giugno 2009, a seguito della procedura di selezione indetta ed espletata secondo i criteri fissati dall'articolo 1, comma 90, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

VISTO l'articolo 24 della legge 7 luglio 2009, n. 88, recante, tra l'altro, misure per la disciplina del gioco raccolto a distanza;

VISTO il decreto direttoriale prot. n. 2011/11989/giochi/Ena del 4 maggio 2011, recante le misure per la regolamentazione della raccolta a distanza dei giochi numerici a totalizzatore nazionale;

VISTO il decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito in legge 14 settembre 2011, n. 148, che, all'articolo 2, comma 3, ha, tra l'altro, disposto che l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, con propri decreti dirigenziali, emana tutte le disposizioni in materia di giochi pubblici utili al fine di assicurare maggiori entrate, potendo, tra l'altro, introdurre nuovi giochi, indire nuove lotterie, anche ad estrazione istantanea, adottare nuove modalità di gioco del Lotto, nonché dei giochi numerici a totalizzatore nazionale;

VISTO il decreto direttoriale prot. n. 2012/32501/giochi/Ena del 23 luglio 2012, recante misure per la regolamentazione delle giocate a caratura ordinaria e delle giocate a caratura speciale relative ai giochi numerici a totalizzatore nazionale;

VISTO l'articolo 7 del decreto legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 8 novembre 2012, n. 189, il quale dispone misure di prevenzione per contrastare la ludopatia;

TENUTO CONTO delle certificazioni redatte in data 6 maggio 2015, a cura dell'ADAMSS Center e del Dipartimento di Matematica dell'Università degli Studi di Milano, attestanti la correttezza della matrice matematica della proposta di modifica delle formule di gioco "SuperEnalotto" e del suo gioco complementare e opzionale denominato "SuperStar", nonché l'affidabilità dell'algoritmo di Mersenne Twister per la generazione di combinazioni casuali;

VISTO il decreto direttoriale prot. n. RU/109175 del 16 novembre 2015, recante la regolamentazione del “SuperEnalotto” e del suo gioco complementare ed opzionale denominato “SuperStar”;

VISTO l'articolo 9 del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 9 agosto 2018, n. 96, il quale dispone il divieto di pubblicità per i giochi e le scommesse con vincita in denaro;

VISTA la determinazione direttoriale prot. n. 132598/R.U. del 20 settembre 2019, recante modifica della composizione delle Commissioni di controllo dei giochi numerici a totalizzatore;

VISTA la determinazione direttoriale prot. n. 129941/R.U. del 17 settembre 2019, con cui, all'esito della gara indetta ai sensi dell'articolo 1, comma 576, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è stata aggiudicata alla società Sisal S.p.A. la concessione per la gestione dei giochi numerici a totalizzatore nazionale, dei giochi complementari e opzionali e delle relative forme di partecipazione a distanza, nonché di ogni ulteriore gioco numerico basato su un unico totalizzatore a livello nazionale;

VISTA la determinazione del Direttore Centrale Giochi prot. n. 201459/R.U. del 2 dicembre 2019, con cui è stata dichiarata l'efficacia dell'aggiudicazione alla società Sisal S.p.A. della concessione di cui sopra;

VISTA la determinazione direttoriale prot. n. 62649/R.U. del 21 febbraio 2020 con cui è stata data attuazione alle disposizioni contenute nell'articolo 1, comma 734, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, recanti modifiche della percentuale del prelievo sulla vincita dei giochi “SuperEnalotto” e “SuperStar” destinata al fondo utilizzato per integrare il montepremi relativo alle vincite di quarta e quinta categoria del “SuperEnalotto” per adeguarla alle nuove aliquote del prelievo sulle vincite eccedenti 500 euro;

VISTA la determinazione direttoriale prot. n. 124569/R.U. del 22 aprile 2020, con la quale è stato modificato l'articolo 5, comma 3, del decreto direttoriale prot. n. RU/109175 del 16 novembre 2015, concernente le “vincite immediate”;

VISTA la nota prot. n. GNTN/54/2020/U del 1° giugno 2020, con cui la Sisal S.p.A. ha proposto di introdurre due nuove opportunità di vincita, senza costi addizionali per i giocatori, al gioco “SuperEnalotto” e al suo gioco complementare ed opzionale “SuperStar”, per far fronte, tra l'altro, all'impatto negativo che l'emergenza epidemiologica da COVID-19 ha avuto sulla raccolta di tali giochi;

VISTO il parere reso con nota prot. n. 14398/R.I. del 1° luglio 2020 dalla Direzione Legale e Contenzioso in merito alla legittimità della proposta del Concessionario;

VISTA la determinazione direttoriale prot. n. 283381/RU del 17 agosto 2020, con cui, in attuazione dell'articolo 101 del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104 convertito, con modificazioni, in legge dall'articolo 1, comma 1, della legge 13 ottobre 2020, n. 126, è stata fissata al 1° dicembre 2021 la data per la stipula e la decorrenza della nuova convenzione per la gestione dei giochi numerici a totalizzatore nazionale;

VISTO il “*Piano dei progetti e delle iniziative di comunicazione ed informazione*” per l’anno 2021, presentato dal Concessionario in data 18 novembre 2020, ai sensi dell’articolo 15, comma 3, dell’Atto di convenzione attualmente vigente;

VISTA la nota prot. n. GNTN/99/2021/U del 2 luglio 2021, con cui la Sisal S.p.A. ha proposto di introdurre le suindicate nuove opportunità di vincita al gioco “SuperEnalotto” e al suo gioco complementare ed opzionale “SuperStar” a decorrere dal prossimo mese di ottobre;

CONSIDERATO che nella proposta da ultimo formulata dal Concessionario, frutto di un approfondito esame condotto di concerto tra quest’ultimo e l’Agenzia, sono state recepite le indicazioni formulate in corso d’opera dall’Agenzia stessa;

CONSIDERATO che l’introduzione delle nuove opportunità di vincita proposte dal Concessionario non comporta alcuna variazione del montepremi destinato al pagamento delle vincite del “SuperEnalotto” e del suo gioco complementare ed opzionale “SuperStar” né una differente distribuzione dei punti percentuali assegnati alle singole categorie di vincita;

CONSIDERATO che non è previsto alcun costo aggiuntivo per i giocatori per accedere alle nuove opportunità di vincita relative al “SuperEnalotto” e al suo gioco complementare ed opzionale “SuperStar”;

VALUTATA l’opportunità di introdurre, in via sperimentale, per un periodo di due mesi, tali nuove opportunità di vincita a decorrere dal concorso “SuperEnalotto” e del suo gioco complementare ed opzionale “SuperStar” n. 118 del 2 ottobre 2021:

IL DIRETTORE GENERALE DETERMINA

ARTICOLO 1

(Oggetto)

1. La presente determinazione disciplina l’introduzione, in via sperimentale e per il solo periodo di sperimentazione, della nuova ulteriore vincita immediata del gioco “SuperEnalotto”, denominata “WinBox 2”, di cui al successivo articolo 3 e della nuova vincita del gioco complementare ed opzionale “SuperStar”, denominata “Seconda Chance”, di cui al successivo articolo 4.
2. La presente determinazione modifica, altresì, provvisoriamente e solamente durante il periodo di sperimentazione, la disciplina delle vincite immediate di cui all’articolo 5 del decreto direttoriale prot. n. RU/109175 del 16 novembre 2015, così come modificato dalla determinazione dirigenziale prot. n. 124549/RU del 22 aprile 2020, che vengono rinominate, ai soli fini sperimentali, “WinBox 1”, di cui al successivo articolo 2.

ARTICOLO 2

(Vincite immediate “WinBox 1”)

1. L’articolo 5 del decreto direttoriale prot. n. RU/109175 del 16 novembre 2015 viene rinominato, provvisoriamente e solamente durante il periodo di sperimentazione, “*Vincite immediate WinBox 1*” e il comma 1 è sostituito, provvisoriamente e solamente durante il

periodo di sperimentazione, dal seguente comma:

“1. Le vincite immediate “WinBox 1”, assegnate in modo casuale dal sistema del Concessionario all’atto della convalida della giocata al “SuperEnalotto”, ad esclusione delle giocate a caratura, hanno la frequenza di un premio ogni 1.800 combinazioni convalidate e sono di importo unitario di euro 25,00.”

ARTICOLO 3

(Vincite immediate “WinBox 2”)

1. Le vincite immediate “WinBox 2” consistono nella vincita di un predeterminato importo in denaro assegnato in modo casuale dal sistema del Concessionario in un concorso del “SuperEnalotto” all’atto dell’abilitazione della giocata, secondo le modalità previste dal successivo articolo 5, comma 1 e hanno la frequenza di un premio ogni 10 combinazioni abilitate.

2. Gli importi delle vincite immediate “WinBox 2” sono assegnati in modo casuale tra una predeterminata serie di premi, costituita da 100.000 premi. Detta serie di premi viene interamente distribuita ogni milione di combinazioni abilitate, con la frequenza di vincita di cui al precedente comma 1. Ogni serie di premi deve essere completamente assegnata prima di dar luogo alla distribuzione dei premi della serie successiva.

3. Ogni serie di premi “WinBox 2” è così composta:

- a) n. 99.889 premi di importo pari ad euro 2,00;
- b) n. 100 premi di importo pari ad euro 20,00;
- c) n. 10 premi di importo pari ad euro 100,00;
- d) n. 1 premio di importo pari ad euro 500,00.

4. L’Agenzia, a suo insindacabile giudizio, può, durante la fase di sperimentazione, variare la frequenza di vincita e la composizione della serie dei premi “WinBox 2”, per mezzo di adeguata comunicazione da rendere al pubblico sul sito istituzionale ADM e sul sito del Concessionario da parte dell’Ufficio competente.

5. Il giocatore riscuote la vincita immediata “WinBox 2” al momento della relativa verifica ovvero nei tempi e con le modalità di cui all’articolo 17 del decreto direttoriale prot. n. RU/109175 del 16 novembre 2015, così come modificato, provvisoriamente e solamente durante il periodo di sperimentazione, dal successivo articolo 10.

6. Nel caso di riscossione della vincita immediata “WinBox 2” il giocatore non può chiedere l’annullamento della relativa ricevuta di gioco.

ARTICOLO 4

(Vincite “Seconda Chance”)

1. Le vincite “Seconda Chance” sono una categoria di vincita del gioco complementare ed opzionale “SuperStar” e consistono nella vincita di un predeterminato importo in denaro assegnato in modo casuale dal sistema del Concessionario. Al conseguimento di tali vincite partecipano le sole combinazioni abilitate secondo le modalità previste dal successivo articolo 5, comma 1, che non abbiano conseguito alcun premio a punteggio sia al

“SuperEnalotto” che al “SuperStar”.

2. Gli importi delle vincite “Seconda Chance” sono pari a :

- a) euro 50,00 per le vincite “Seconda Chance 1”;
- b) euro 3,00 per le vincite “Seconda Chance 2”.

L’Agenzia, a suo insindacabile giudizio, può, durante la fase di sperimentazione, variare l’importo delle vincite, per mezzo di adeguata comunicazione da rendere al pubblico sul sito istituzionale ADM e sul sito del Concessionario da parte dell’Ufficio competente.

3. Alla chiusura di ogni concorso, partecipano all’estrazione delle vincite “Seconda Chance” tutte le combinazioni “SuperEnalotto” convalidate con l’opzione “SuperStar” secondo le modalità di cui al successivo articolo 5, commi 1, 3, 4 e 5.

4. Per ogni concorso, il sistema genera casualmente, prima dell’apertura della raccolta relativa al medesimo concorso, una sequenza numerica, firmata e marcata temporalmente, custodita sotto la piena responsabilità del Concessionario. Alla chiusura del concorso, la sequenza numerica in associazione alla combinazione vincente “SuperEnalotto” individua in maniera univoca le ricevute di gioco vincenti i premi “Seconda Chance”.

5. Il sistema, determinate le categorie dei premi a punteggio, individua, tra tutte le giocate di cui al comma 1, ordinate temporalmente, i numeri di serie delle ricevute che risultano associati alle sequenze numeriche di cui al comma 4 relativi al concorso di riferimento, individuando, in tal modo, le ricevute di gioco vincenti. La quantità di combinazioni vincenti è calcolata nel modo seguente:

- a) per le vincite “Seconda Chance 1”, lo 0,5 per cento del montepremi “SuperStar”, diviso per il valore di euro 50,00, arrotondato per difetto all’unità;
- b) per le vincite “Seconda Chance 2”, il 4,5 per cento del montepremi “SuperStar”, diviso per il valore di euro 3,00, arrotondato per difetto all’unità.

6. Nell’eventualità in cui il numero totale di combinazioni partecipanti all’estrazione delle vincite “Seconda Chance”, di cui al successivo articolo 5, comma 3, sia inferiore al numero totale di combinazioni vincenti dei premi “Seconda Chance”, di cui al precedente comma 5, il sistema del Concessionario assegna una vincita ad ogni combinazione partecipante all’estrazione delle vincite “Seconda Chance”. In particolare, il sistema del Concessionario assegna prima le vincite “Seconda Chance 1” e, successivamente, qualora non sia già stato assegnato un premio ad ogni combinazione partecipante, assegna una vincita “Seconda Chance 2” alle combinazioni rimanenti.

7. L’eccedenza generata dagli arrotondamenti di cui al precedente comma 5, lettere a) e b), è immediatamente versata nel Fondo di riserva di cui all’articolo 11 del decreto direttoriale prot. n. RU/109175 del 16 novembre 2015 e può essere eventualmente utilizzata per il pagamento dei premi a punteggio, dei premi SuperBonus e dei premi istantanei straordinari.

ARTICOLO 5

(Modalità di gioco)

1. L’abilitazione delle giocate effettuate in ricevitoria avviene mediante l’apposita funzionalità di verifica delle vincite presente sui canali informativi del Concessionario

(www.giochinumerici.info e *App SuperEnalotto*). L'abilitazione delle giocate effettuate tramite il canale a distanza avviene in modo automatico.

2. Ogni giocata di un concorso del “SuperEnalotto” abilitata secondo le modalità di cui al comma 1, ad eccezione delle giocate a caratura, partecipa all'estrazione delle vincite immediate “WinBox 2”, senza alcun costo aggiuntivo per il giocatore.
3. Tutte le combinazioni “SuperEnalotto”, ad eccezione delle giocate a caratura, convalidate con l'opzione “SuperStar”, abilitate secondo le modalità di cui al comma 1 e che non hanno realizzato alcun premio a punteggio nel concorso del “SuperEnalotto” e del “SuperStar” partecipano all'estrazione delle vincite “Seconda Chance”, senza alcun costo aggiuntivo per il giocatore.
4. Una giocata può essere abilitata secondo le modalità di cui al comma 1 entro e non oltre la chiusura delle vendite del concorso a cui la giocata stessa partecipa.
5. Al termine del processo di abilitazione della giocata secondo le modalità di cui al comma 1, è fornito al giocatore l'esito, positivo o negativo, delle vincite immediate “WinBox 2”, attraverso apposita modalità di comunicazione che mostra l'esito della eventuale vincita con l'indicazione del relativo importo. L'esito e l'indicazione dell'importo delle vincite “Seconda Chance” sono forniti al giocatore attraverso apposita modalità di comunicazione sul sito del Concessionario, al termine dell'estrazione del “SuperEnalotto” e del suo gioco complementare ed opzionale “SuperStar”.

ARTICOLO 6

(Posta di gioco, combinazione di gioco, montepremi e vincite)

1. L'articolo 4, comma 4, lettera g) del decreto direttoriale prot. n. RU/109175 del 16 novembre 2015, è sostituita, provvisoriamente e solamente durante il periodo di sperimentazione, dalla seguente lettera:

“g) l'8,40 per cento del montepremi è destinato al pagamento delle vincite immediate, di cui il 2,4 per cento al pagamento delle vincite immediate “WinBox 1” ed il 6 per cento al pagamento delle vincite immediate “WinBox 2”.

2. L'articolo 9, comma 2, del decreto direttoriale prot. n. RU/109175 del 16 novembre 2015, è sostituito, provvisoriamente e solamente durante il periodo di sperimentazione, dal seguente comma:

“2. Il 60 per cento della raccolta è destinato al pagamento delle vincite del singolo concorso e alimenta il fondo di riserva di cui all'articolo 11 per i concorsi successivi. Il montepremi è ripartito nelle seguenti percentuali:

- a) il 95 per cento è destinato al pagamento dei premi a punteggio, dei premi istantanei straordinari e dei premi SuperBonus;
- b) lo 0,5 per cento è destinato al pagamento delle vincite “Seconda Chance 1”;
- c) il 4,5 per cento è destinato al pagamento delle vincite “Seconda Chance 2”.

3. L'articolo 9, comma 3, del decreto direttoriale prot. n. RU/109175 del 16 novembre 2015 è sostituito, provvisoriamente e solamente durante il periodo di sperimentazione, dal seguente comma:

“3. Il “SuperStar” consente l’assegnazione di categorie di premi a punteggio, di vincite “Seconda Chance” e di premi istantanei straordinari, nonché quella di ulteriori premi denominati SuperBonus.”

4. L’articolo 9, comma 9, primo periodo, del decreto direttoriale prot. n. RU/109175 del 16 novembre 2015 è sostituito, provvisoriamente e solamente durante il periodo di sperimentazione, dal seguente periodo:

9. “Se per un determinato concorso il montepremi, incrementato dal saldo del fondo di riserva che risulta all’esito del concorso precedente, detratti gli importi destinati al pagamento delle vincite “Seconda Chance”, di eventuali premi istantanei straordinari e di SuperBonus, non è sufficiente per il pagamento delle categorie di premi a punteggio nelle misure previste dal comma 6, l’importo dei montepremi di categoria è dato dalla seguente ripartizione:

[...].”

ARTICOLO 7

(Fondo di gestione)

1. L’articolo 6, comma 2, del decreto direttoriale prot. n. RU/109175 del 16 novembre 2015 è sostituito, provvisoriamente e solamente durante il periodo di sperimentazione, dal seguente comma:

“2. Per ogni concorso, se si determina un saldo attivo tra l’importo del montepremi di categoria destinato al pagamento delle vincite immediate “WinBox 1” e “WinBox 2”, di cui all’articolo 4, comma 4, lettera g) e quello complessivo delle vincite immediate “WinBox 1” e “WinBox 2” realizzate nello stesso concorso, tale saldo è versato dal Concessionario nel fondo di gestione entro 5 giorni lavorativi successivi a quello di chiusura della settimana contabile di riferimento. Se, invece, in un concorso si determina un saldo passivo tra l’importo del montepremi di categoria destinato al pagamento delle vincite immediate “WinBox 1” e “WinBox 2”, di cui all’articolo 4, comma 4, lettera g) e quello complessivo delle vincite immediate “WinBox 1” e “WinBox 2” realizzate nel concorso, il Concessionario preleva dal fondo di gestione l’importo che occorre per il pagamento integrale delle vincite. Ove la giacenza del fondo di gestione, detratti gli importi eventualmente destinati all’integrazione delle quote e al montepremi di prima categoria del concorso successivo, incrementato eventualmente dell’importo corrispondente al 50 per cento del montepremi di seconda categoria non realizzata, non è sufficiente a garantire il completo pagamento delle vincite, il Concessionario anticipa l’importo necessario per il loro integrale pagamento. A partire dal primo concorso successivo, per il quale si riscontra un saldo attivo tra l’importo del montepremi di categoria destinato al pagamento delle vincite immediate “WinBox 1” e “WinBox 2”, di cui all’articolo 4, comma 4, lettera g) e quello complessivo delle vincite immediate “WinBox 1” e “WinBox 2” realizzate nello stesso concorso, il Concessionario trattiene in un’unica soluzione quanto anticipato ovvero, ove ciò non sia possibile, opera più prelievi in occasione dei successivi concorsi, fino al recupero di quanto complessivamente anticipato.”

ARTICOLO 8

(Ricevuta di gioco, schede di partecipazione e pubblicità alla disciplina di gioco)

1. All'articolo 13, comma 2, del decreto direttoriale prot. n. RU/109175 del 16 novembre 2015 è aggiunta, provvisoriamente e solamente durante il periodo di sperimentazione, la seguente lettera:

“c) il QR code, ovvero il codice necessario all'abilitazione della giocata e alla partecipazione alla vincita immediata “WinBox 2” e alla vincita “Seconda Chance.”

2. L'articolo 13, comma 4, lettera b) del decreto direttoriale prot. n. RU/109175 del 16 novembre 2015 è sostituita, provvisoriamente e solamente durante il periodo di sperimentazione, dalla seguente lettera:

“b) quella delle vincite “WinBox”, che reca una sezione per la verifica delle vincite immediate “WinBox 1” nonché una sezione per l'abilitazione della giocata e la partecipazione alle vincite immediate “WinBox 2” e alle vincite “Seconda Chance”.

3. L'articolo 13, comma 5, terzo e quarto periodo, del decreto direttoriale prot. n. RU/109175 del 16 novembre 2015 sono sostituiti, provvisoriamente e solamente durante il periodo di sperimentazione, dai seguenti periodi:

“L'originale della ricevuta di cui al comma 4, lettera a) costituisce il titolo di legittimazione per la sola riscossione delle vincite dei premi a punteggio relative al “SuperEnalotto” e al “SuperStar” e delle vincite “Seconda Chance”. L'originale della ricevuta di cui al comma 4, lettera b) costituisce il titolo valido per la riscossione delle vincite immediate “WinBox 1” e “WinBox 2.”

4. L'articolo 13, comma 6, terzo periodo, del decreto direttoriale prot. n. RU/109175 del 16 novembre 2015 è sostituito, provvisoriamente e solamente durante il periodo di sperimentazione, dal seguente periodo:

“In ogni caso, l'annullamento della giocata non è consentito dopo la chiusura dell'accettazione delle giocate stesse e nel caso di avvenuto pagamento delle vincite immediate “WinBox 1” o “WinBox 2.”

ARTICOLO 9

(Bollettino Ufficiale)

1. L'articolo 16, comma 1, lettera d) è sostituita, provvisoriamente e solamente durante il periodo di sperimentazione, dalla seguente lettera:

“d) il numero delle vincite immediate “WinBox 1” e “WinBox 2” e delle vincite “Seconda Chance” con i relativi importi.”

ARTICOLO 10

(Pagamento vincite)

1. All'articolo 17 del decreto direttoriale prot. n. RU/109175 del 16 novembre 2015 è aggiunto, provvisoriamente e solamente durante il periodo di sperimentazione, il seguente comma:

“9. Per le giocate effettuate tramite la rete dei punti di vendita fisici e abilitate secondo le

modalità di cui al precedente articolo 5, comma 1, l'accredito della vincita può essere effettuato anche sul conto di gioco, secondo quanto previsto dal decreto direttoriale prot. n. 2011/11989/giochi/Ena del 4 maggio 2011 e riportato nel sito informativo del Concessionario (www.giochinumerici.info).

ARTICOLO 11

(Norme di rinvio)

1. Per tutto quanto non espressamente disciplinato dalla presente determinazione valgono le disposizioni regolamentari del gioco del "SuperEnalotto" e del suo gioco complementare ed opzionale "SuperStar", anche con partecipazione a distanza.

ARTICOLO 12

(Entrata in vigore)

1. Le vincite immediate "WinBox 2" e le vincite "Seconda Chance", di cui alla presente determinazione direttoriale, sono introdotte, provvisoriamente e solamente durante il periodo di sperimentazione, per un periodo di due mesi, a decorrere dal concorso "SuperEnalotto" e del suo gioco complementare ed opzionale "SuperStar" n. 118 del 2 ottobre 2021, fino al concorso n. 143 del 30 novembre 2021.

2. Per il medesimo periodo di tempo, viene modificata, provvisoriamente e solamente durante il periodo di sperimentazione, la disciplina delle vincite immediate di cui all'articolo 5 del decreto direttoriale prot. n. RU/109175 del 16 novembre 2015, rinominate nella presente determinazione vincite immediate "WinBox 1".

ARTICOLO 13

(Norme finali)

1. Tutte le modifiche apportate con la presente Determinazione Direttoriale cessano i propri effetti al termine del periodo di sperimentazione e rimangono invariati i decreti in vigore alla data di pubblicazione del presente provvedimento.

2. Nei casi in cui al termine della sperimentazione non fossero disponibili dati statisticamente rilevanti, utili a determinare gli effetti dell'iniziativa, l'Ufficio competente dell'Agenzia potrà prorogare a propria cura, fino ad un massimo di ulteriori 4 mesi, la sperimentazione. In quest'ultimo caso, sarà resa adeguata comunicazione sul sito istituzionale ADM e sul sito del Concessionario.

oooooooooooooooo

Del provvedimento si darà pubblicazione sul sito dell'Agenzia a norma e ad ogni effetto di legge.

Marcello Minenna